

VEDERE A PAGINA 15
Andamento del CAVE di via Caucci

COMMISSIONE REGIONALE DI DISCIPLINA

PER LA TOSCANA - III[^] COLLEGIO

Depositata in
Segreteria il

14 luglio 2011



Sessione 29 giugno 2011, procedimento a carico del notaio dott. Domenico Maria Sannino, notaio in Poggibonsi, con studio in Viale Garibaldi n. 45, n.59 del Ruolo.

Dottor Antonio Grassi Presidente

Not. Mario Miccoli Relatore

Not. Giuseppe De Stefano Membro

Il notaio Domenico Maria Sannino, con sede in Poggibonsi, veniva incolpato con deliberazione del Consiglio Notarile di Siena e Montepulciano in data 21 dicembre 2010.

Letteralmente l'atto di incolpazione del Consiglio, susseguente ad un'audizione del notaio Sannino, recitava:

- costituiva in atto un soggetto inesistente (Geie non ancora iscritto al Registro Imprese);

- carenza di legittimazione dell'Amministratore del Geie alla stipulazione dell'atto de qua;

- la sequenza degli atti stipulati non risulta compatibile con la natura e la funzione del Geie;

- procedeva allo scioglimento del Geie con assegnazione delle aziende alberghiere senza tener conto delle ragioni del socio escluso e dei creditori delle società fallite e pur in presenza di un'ipotesi di scioglimento ex lege del Geie stesso in quanto di fatto già sciolto da tempo a seguito dell'esclusione del socio estero.

- omissione o ritardate denunce di fatti penalmente rilevanti;

CAVE di via Caucci Ben Richati e Keeduti Nei TRIBUNALI di Verona Cremona Mantova Brescia Complimenti ingiustici A FAVORE DELLA MAFIA

- consegna alle parti di certificazioni relative ad atti mai stipulati e/o omessa custodia di documenti e del sigillo notarile;

e inspiegabile prosecuzione dei rapporti professionali con soggetti che il notaio Sannino aveva già individuato essere gli autori dei lamentati furti di documenti e di uso fraudolento del sigillo.

All'udienza del 28 marzo 2011 la Commissione riteneva doversi procedere nei confronti del notaio incolpato ed il Presidente fissava per la discussione l'udienza del giorno 8 giugno 2011 che veniva rinviata alla sessione odierna per ricovero ospedaliero del relatore.

La difesa del notaio incolpato produceva una prima memoria difensiva il 9 marzo 2011 ed una seconda memoria, in data 22 aprile 2011, contenente, fra l'altro, istanze istruttorie relative all'ammissione di prova per testi ed all'acquisizione di documenti. Per parte sua il Consiglio Notarile presentava due memorie con cui illustrava i capi d'incolpazione e resisteva alle istanze istruttorie della difesa, rispettivamente in date 22 aprile 2011 e 31 maggio 2011.

Il fatto: Il Sig. Cristoforo Gammone, quale amministratore unico del Gruppo Economico di Interesse Europeo denominato Vittoria GEIE il 17 settembre 2010 faceva pervenire al Consiglio Notarile di Siena e Montepulciano un esposto in cui lamentava che il notaio Sannino aveva rogato un verbale straordinario d'assemblea dei soci del Vittoria GEIE avente ad oggetto lo scioglimento e la messa in liquidazione del gruppo con contestuale assegnazione a certo Sig. Lino Cauzzi (qualificato in tale verbale quale amministratore unico e liquidatore del GEIE nonché socio di maggioranza delle società costitutive dello


stesso), i beni che queste avevano conferito nel GEIE all'atto della sua costituzione. Secondo l'esponente il notaio Sannino avrebbe o-
messo di controllare che il Sig. Cauzzi non ricopriva all'epoca alcuna carica all'interno del GEIE dal momento che lo stesso Notaio Sannino aveva estratto copia autentica del verbale di assemblea dei membri del Vittoria GEIE che aveva deliberato l'indegnità del Sig. Cauzzi ad assumere cariche e che i beni assegnati con l'atto di scioglimento del GEIE al Sig. Cauzzi in realtà erano già stati ceduti dal GEIE ad altra Società e precisamente la *Investimenti e Servizi S.r.l.* costituita con atto ai rogiti del Notaio Improta di Napoli il cui *dominus* era asseritamente Gianluca Desogus.

Dalle indagini condotte dal Consiglio, ivi compresa l'audizione del notaio, il 19 ottobre 2010, emergeva una situazione ben più complessa, quale quella sinteticamente espressa nell'atto di incolpazione.

Nel corso della discussione la difesa del notaio Sannino produceva un atto d'identificazione di soggetto indagato, nella sua persona, facendo istanza di sospensione facoltativa del procedimento disciplinare in ordine al disposto dell'art. 158 *quinquies* quarto comma della Legge

Notarile e reiterando le istanze istruttorie di cui alla memoria 22 aprile 2011.

La difesa del Consiglio Notarile replicava non doversi far luogo a sospensione, non essendo il notaio minimamente parte del procedimento penale, ma soltanto sottoposto ad indagini relative ad alcuni fatti per cui oggi si procede disciplinarmente e si opponeva alle richieste istruttorie rinviando alla propria memoria sul punto. Quanto



ai singoli punti dell'atto di incorporazione rilevava che il GEIE non ha personalità giuridica ma semplice soggettività giuridica il che implicherebbe che l'acquisto di tale soggettività avverrebbe solo con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, per cui correttamente il Consiglio aveva imputato al notaio il rogito di un atto nullo per avere costituito nello stesso un soggetto *nondum natus*.

La difesa del notaio Sannino, riallacciandosi alla prima memoria difensiva, rilevava come il Regolamento CEE in materia, all'art.9, preveda espressamente che gli atti compiuti dal GEIE prima dell'iscrizione siano solidalmente ed illimitatamente imputabili agli amministratori, il che implica un tacito riconoscimento dell'esistenza della soggettività giuridica del GEIE ancor prima della sua iscrizione. Puntualizzava ancora come il notaio incolpato non poteva in alcun modo ingerirsi nell'apprezzamento della meritevolezza della serie di atti posti in essere dal gruppo Catapano, pena una grave violazione dell'autonomia delle parti.


Anzitutto, in ordine alle istanze istruttorie:

Va senz'altro rigettata l'istanza di sospensione illustrata in *limine litis*, in quanto non vi è coincidenza fra i fatti per cui è indagato (falso in scrittura privata) il notaio ed i fatti per cui si procede disciplinamente; né maggior pregio ha l'obiezione relativa al rischio di contrasto fra giudicati: ben potrà - e ne formuliamo auspicio - il notaio vedersi mandato assolto da qualsiasi imputazione penale, ciò non toglie che i

plinare l'esito dell'eventuale accertamento di responsabilità in capo al gruppo Catapano, ché la responsabilità, giova ripeterlo, disciplinare, del notaio Sannino va esaminata indipendentemente dall'utilizzo, eventualmente di rilievo penale, che i clienti possano averne fatto.

Parimenti non possono accogliersi le istanze istruttorie avanzate dalla difesa, non tanto perché – come afferma il difensore del Consiglio – non siano specificatamente indicati i capitoli di prova, quanto perché le circostanze che si vorrebbero provare sono o, irrilevanti, o, comunque, contraddette dalle puntuali precisazioni fornite dall'incolpato stesso al suo Consiglio Notarile nell'audizione del 19 ottobre 2010.

Infatti, contrariamente a quanto si vorrebbe provare per testi, l'incolpato ha già ammesso che, una volta resosi conto della pericolosità dei clienti "avevo dato ordine che in quelle occasioni il sigillo fosse tenuto chiuso in cassaforte". E, per di più, qui non si pone mente al mero utilizzo di atti contraffatti (ché, comunque la riproduzione in gomma del sigillo notarile sarebbe operazione di falsificazione di estrema semplicità) ma a circostanze ben più gravi che nulla hanno a che vedere con l'illecito uso del sigillo: il rilascio (erroneo, come lo definisce bonariamente l'incolpato) di certificati e copie autentiche di atti mai stipulati; ma sul punto converrà tornare discutendo del merito. Assolutamente superflua, poi, la richiesta di produzione documentale invocata dal notaio Sannino, visto che il documento di cui si chiede l'acquisizione è già nel fascicolo del procedimento, prodotto *ex adverso*.



Le memorie difensive del notaio Sannino si impegnano diffusamente


e dettagliatamente a contestare i singoli episodi oggetto d'incriminazione, ma è d'uopo non cadere in questa distorsione ottica (anche se, in seguito, non mancheremo di soffermarci sui singoli capi) perché così come lungo e complesso è l'iter che ha consentito al gruppo Catapano di spoliare dei propri beni il Cauzzi, la violazione deontologica del notaio può essere valutata appieno solo con uno sguardo d'insieme ai rapporti intrattenuti fra l'inculpato ed il gruppo Catapano. Sguardo d'insieme che conviene appuntare fin dall'inizio della vicenda e cioè dall'instaurarsi dei rapporti fra il gruppo Catapano ed il notaio Sannino.

Nel corso dell'audizione 19 ottobre 2010, il relatore del Consiglio, notaio Ceni chiedeva al collega Sannino, come poteva spiegare che un gruppo imprenditoriale napoletano, per costituire un Geie fra un soggetto estero ed un imprenditore di Desenzano del Garda, si rivolgesse ad un giovane notaio di Poggibonsi; il notaio Sannino testualmente rispondeva: "perché mi sono abbastanza specializzato in GEIE". La domanda del relatore consiliare Ceni non era peregrina o fine a se stessa: è esperienza comune a qualsiasi notaio, per quanto inesperto e desideroso di ampliare la propria cerchia di clientela, che un nuovo cliente si presenta allo studio se raccomandato da altro cliente, se ha contezza di particolari, ma notorie, abilità o specializzazioni del notaio; altrimenti un cliente che si muove da Napoli (probabilmente il distretto notarile con i migliori professionisti del Paese, fra cui più di un professore universitario di diritto commerciale) per operare su aziende ed immobili del lago di Garda, per rivolgersi ad uno

sconosciuto (*absit injuria verbis*) notaio di Poggibonsi desterebbe anche nel più ingenuo e nel più sprovveduto dei notai più di un fondato sospetto.


Per questo l'estensore di questa decisione ha compiuto estese ricerche dottrinali e giurisprudenziali in materia di Geie, per constatare se, per avventura, un utente particolarmente accorto ed interessato a procurarsi un notaio esperto in Geie, fosse potuto imbattersi nel nome del notaio Sannino. All'esito totalmente negativo della ricerca, è stata, in dibattimento, reiterata la domanda all'incolpato, il quale, prevenuto di tale esito della ricerca, ha modificato la propria versione sostenendo di avere una conoscenza meramente scolastica dell'istituto del Geie e di avere ricevuto gli atti di cui all'incolpazione, soltanto perché richiestone. Rimane, fitto ed inspiegabile, il mistero del perché i Catapano lasciano Napoli, non per il Garda, ma per la periferia senese per portare a compimento i loro affari. Mistero che, tuttavia, non è privo di peso nel gettare ombre sull'intero svolgimento del rapporto.

Dunque il 26 giugno 2009 il Notaio Sannino costituiva il Gruppo Europeo di Interesse Economico "Vittoria G.E.I.E." fra le società Hotel Touring s.n.c. di Cauzzi Lino & c, Hotel Peschiera srl, Immobiliare Italia srl, Hotel La contea Marcaria Mantova di Cauzzi Lino &c. s.n.c. e Motel Margot srl. Tutte facenti capo al Sig. Lino Cauzzi, da una parte, e, dall'altra, la Società Telegraph Road Ltd, società di diritto inglese, però nel pieno controllo del suo amministratore unico, Cristoforo Gammone; venivano conferite nel costituito Geie le aziende alber-




ghiere di cui le società controllate dai Cauzzi erano titolari. Contestualmente alla costituzione dei Geie, il notaio Sannino riceveva i verbali di assemblea delle società dei Cauzzi, con i quali lo stesso Cauzzi era sostituito nella carica di amministratore delle medesime, da altro uomo di fiducia del Catapano, Antonio Loffredo, spostandone le sedi nei più disparati punti del Paese (Palermo, Terni, Foggia, Rimini). Nella stessa data avrebbe dovuto esser costituito, fra gli stessi protagonisti, un ulteriore Geie, il "Vittoria Immobiliare G.E.I.E." nel quale avrebbero dovuto esser conferiti gli immobili sul lago di Garda nei quali erano condotte le aziende alberghiere già conferite nel precedentemente costituito Geie. Sennonché questo secondo Geie non veniva costituito perché, a detta del notaio Sannino, erano indisponibili i certificati di qualificazione energetica che la legislazione regionale lombarda esigeva venissero allegati agli atti di trasferimento. Fin qui, nulla di illecito, a parte l'anomalia di società inglesi, albergatori gardesani e imprenditori napoletani che decidono di ritrovarsi a Poggibonsi, di spostare a Palermo la sede di una società operante a Canino sull'Oglio. Il disciplinarmente rilevante si verifica il 30 giugno seguente (2009) quando il notaio Sannino autenticava un atto di affitto di rami d'azienda con cui rami di tre delle citate società, la *Hotel Touring s.n.c. di Cauzzi Lino & c.*, la *Immobiliare Italia sn* e la *Hotel La contea Marcaria Mantova di Cauzzi Lino & c. s.n.c.*, venivano affittati dal Vittoria Geie alla Società *Immobillivacanze srl*, il cui amministratore unico costituito in atto era - finalmente entra in scena il vero dominus dell'operazione - Carmine Vincenzo Catapano. Al momento

della redazione dell'atto di affitto, tuttavia la Vittoria Gele non era ancora iscritto nel Registro Imprese, né, di conseguenza, Cristoforo Gammone era, a quel momento, ancora indicato come amministratore del Gruppo. Su questo punto vi è aspra diatriba fra le opposte difese nel qualificarsi, da parte dell'accusa, l'atto autenticato in tali circostanze come nullo, ovvero, da parte della difesa, come meramente inefficace. La disputa, come vedremo in seguito, sul punto specifico, è del tutto irrilevante. Qui interessa, per ora, rilevare che il notaio Sannino, il quale, ovviamente non ignora l'obbligo del notaio di controllare l'esistenza dei soggetti che costituisce in atto ed i poteri di chi li rappresenta, non ha il minimo dubbio nel prestare la propria opera. Si dirà ma il notaio Sannino non aveva bisogno di consultare il Registro Imprese per sapere dell'esistenza del Gele, l'aveva costituito lui! Sì, ma che dire dell'amministratore, specie in un gruppo così mobile e movimentato? Nei quattro giorni passati dalla costituzione avrebbero potuto cambiarne più d'uno, d'amministratore, né, in assenza d'iscrizione, avrebbe potuto averne contezza il notaio: d'altro canto, come in quattro giorni si son fatte sparire tre aziende, altrettanto poteva farsi con gli amministratori. In realtà ciò che stride è che il notaio Sannino si presti ad un atto che egli sa essere irregolare (il termine tecnico è voluto per non addentrarsi anticipatamente nella qualificazione dell'atto) evidentemente perché il nuovo dominus delle aziende gliene rappresenta l'urgenza. Qualsiasi altro notaio all'infuori del notaio Sannino, che non vede o non vuole vedere, si sarebbe chiesto: vista l'urgenza e vista la necessità di ignorare le buone



regole dell'*ars notariae*, sacrificate sull'altare di quell'urgenza, perché l'atto non è stato stipulato addirittura quattro giorni prima, contestualmente alla costituzione del Geie ed all'assemblee delle società del Cauzzi? Ma il notaio che vede e vuole vedere si sarebbe dato immediatamente la risposta: perché il Cauzzi doveva essere tenuto all'oscuro dell'ulteriore destino delle sue aziende, che transitate per quattro giorni in questo Geie, che, ormai dovrebbe essere chiaro anche al notaio Sannino, è solo un inutile guscio vuoto, hanno preso il volo con destinazione finale nella società controllata dal solo Catapano, senza alcuna possibilità d'ingerenza o di controllo del Cauzzi. E qui non può non rilevarsi un'ulteriore inerzia di rilevante gravità disciplinare a carico dell'incolpato: si asserisce esperto di Geie, tanto da mobilitare clienti dall'Alpe al Lilibeo, e non si rende conto che la serie di atti posta in essere (peggio ancora se includiamo anche quello programmato e non realizzato) è del tutto incompatibile con la natura sussidiaria del Geie. Né l'obiezione in memoria difensiva, reiterata nella discussione orale, che il notaio non può occuparsi della sostanza degli atti, a rischio di un'intollerabile ingerenza nell'autonomia negoziale delle parti, riveste il minimo pregio. È vero l'esatto contrario: la funzione notarile non ha nessuna ragion d'essere se la si riduce ad una mera attività di certificazione (come quella del Notary Public statunitense, per intendersi) se si inibisce al notaio quel controllo di legalità e, entro certi limiti, di meritevolezza, degli atti di cui gli viene conferito incarico. Ma sul punto la dottrina, notarile e non solo, ormai saldamente consolidata in piena armonia con la giurisprudenza, è u-

— nanime nel riconoscere in capo al notaio quella che il capostipite di
— tale pensiero dottrinale, D'Orazi Flavoni, già negli anni cinquanta a-
— veva definito funzione di adeguamento. Qui, del resto, non si tratta
— , soltanto di giudicare, da parte del notaio, se lo strumento del Gele ri-
— sponda agli intenti delle parti (giòva ricordare che le parti sostanziali
— sono due, il Cauzzi ed il Catapano, non il solo Catalano cui parevano
— dirette tutte le attenzioni del Sannino), quanto di apprezzare se il Ca-
— pitano abbia piegato istituti giuridici a tutt'altro risultato concepiti, per
— privare illecitamente la controparte delle sue proprietà, risultato illici-
— to quest'ultimo che avrebbe dovuto, al momento dell'irreparabile u-
— scita delle aziende del Cauzzi dal Gruppo partecipato da entrambi
— (Cauzzi e Catapano) per entrare nella sfera di disponibilità esclusiva
— del Catapano, essere di immediata percezione e chiarezza al notaio
— Sannino. Del tutto irrilevante chiedersi se l'incolpato era partecipe del
— disegno, illecito del Catapano, ovvero se abbia colpevolmente rinun-
— ziato all'esercizio del controllo di legalità dei singoli atti e del risultato
— che il complesso degli stessi andava conseguendo. Ma anche se, co-
— me non v'è difficoltà ad ammettere, l'atteggiamento indolente del no-
— taio Sannino fosse dovuto a semplice colpa e non a dolo (per amor
— del denaro, come lo stesso incolpato ammise nell'audizione al Consi-
— glio), a destare la sua attenzione, risvegliandolo dalla colpevole di-
— strazione, ci pensò il Cauzzi, il quale, pochi giorni dopo la sottoscri-
— zione, si presentò al notaio pregandolo di sospendere gli effetti
— dell'atto, come riferisce testualmente lo stesso notaio Sannino,
— perché: "lui ed i suoi familiari erano stati minacciati di morte al fine




di indurlo alla stipula dei predetti atti." Siamo quindi fra la fine di giugno e l'inizio di luglio del 2009. Il notaio, stavolta, si erige, così schiena ben diritta, a tutore della legge e spiega a Cauzzi che il notaio non ha alcun potere di omettere la pubblicazione degli atti una volta firmati. Incurante dell'obbligo di denuncia imposto dall'art. 331 c.p.p., si presenta ai carabinieri di Poggibonsi solo decorso più di un anno (29 luglio 2010) per denunciare reati asseritamente commessi in suo danno, ma non fa menzione alcuna della notizia del reato di violenza nei confronti del Cauzzi di cui pure era venuto a conoscenza grazie alla sua funzione di pubblico ufficiale. Non solo, ormai alzata la nebbia che circondava i reali intenti del gruppo Catapano, il notaio Sannino, lungi dal denunciarne le anomalie e le ipotesi di reato, sor- do alle invocazioni del Cauzzi che si batte per recuperare le sue pro- prietà, continua imperterrito a prestare la propria compiacente opera nei confronti del gruppo Catapano: non ha difficoltà ad ammetterlo lui stesso dinanzi alle incalzanti obiezioni del relatore del Consiglio Notarile dichiarando che lo faceva per denaro cioè, spiega: "Niente più dei soldi che comunque mi derivavano dagli atti che facevo per loro".

Se la vicenda fosse finita qui vi sarebbero prove in abbondanza per ritenere il complesso dell'atteggiamento tenuto dal notaio, la somma degli atti da lui ricevuti o autenticati, passibili ciascuno della richiesta di condanna del Consiglio Notarile. In realtà i fatti più gravi sono ancora da venire.

Compagno in scena, infatti, un certificato attestante il rogito di un

atto mai sottoscritto, ma debitamente firmato e datato dal notaio Sannino che non ne ha mai disconosciuto la sottoscrizione, limitandosi a definirlo erroneamente rilasciato (copia ne è prodotta come numero 18 dalla difesa del Consiglio Notarile) e, addirittura, una copia autentica del medesimo atto (lo afferma il notaio Sannino nella sua querela dinanzi ai Carabinieri di Poggibonsi il 29 luglio 2010: "mi perveniva per fax una copia dell'atto in argomento (mai concluso) e pertanto deducevo che la copia mi era stata illegittimamente sottratta". Attenzione alle espressioni, il certificato è stato erroneamente consegnato, la copia gli è stata sottratta. Ma quando mai si è visto un notaio predisporre il certificato di avvenuta stipula ed addirittura la copia autentica di un atto, prima di averlo stipulato; anche il notaio che volesse favorire il proprio cliente predisponendo il certificato dello stipulando atto, mai, comunque si sognerebbe di firmarlo addirittura prima che sia firmato l'atto. La circostanza è poco credibile, anche perché è esperienza comune che il rilascio del certificato tiene luogo delle copie che non si possono ancora rilasciare in pendenza della registrazione; come mai, qui si ha sia il rilascio del certificato che la spedizione di una copia autentica? In realtà assai più facile sarebbe credere che l'atto sia stato stipulato, ne siano stati rilasciati in tutta fretta, come richiesto dall'onnipotente cliente, prima il certificato e poi la copia autentica debitamente firmati dal notaio, e, in un secondo momento, constatata la mancanza di un elemento essenziale (la certificazione energetica) o, addirittura, rifiutate la trascrizione dal competente ufficio del territorio lombardo. l'atto sia stato sop-



presso senza tuttavia poter procedere al recupero delle copia che mai era in circolazione con il suo bravo numero di repertorio e di raccolta. Ma, poiché in tema di provvedimenti restrittivi, non è dato b
sare la convinzione del giudice su argomenti squisitamente dedu
tivi, occorre tornare sul più solido terreno delle prove. Siamo di fron
te al corno di un dilemma che non ammette ulteriore alternativa: (a
l'atto non è mai stato stipulato eppure il notaio ha firmato un certifi-
cato di avvenuta stipula ed una copia autentica, siamo in presenza di
falso in atto pubblico, attestando falsamente il notaio l'avvenuta sti-
pula di un atto inesistente; (b) l'atto è stato stipulato, certificato e co-
pia sono stati legittimamente rilasciati, ma, poi, l'atto è stato sop-
presso, di nuovo falso in atto pubblico mediante soppressione. È cer-
to che ciascuna delle due uniche possibili ipotesi integri la fattispecie
dell'atto espressamente proibito dalla legge e conseguentemente ri-
chieda l'applicazione della pena della sospensione. E questo a pre-
scindere dal quadro che siamo venuti ricostruendo, già di per sé as-
sai fosco...

Ma non è finita ancora la tormentata vicenda: il 28 luglio 2010 (la
data non è influente) finalmente il notaio Sarnino si muove a com-
passione (ma solo in apparenza) delle ragioni del Cauzzi e procede
all'atto di scioglimento del Geie, apparentemente riconducendo le a-
ziende nella disponibilità del comparente Cauzzi. Perché diciamo, con
ferma convinzione, che la desistenza in favore del Cauzzi è solo ap-
parente? In realtà il 29 marzo 2010 le aziende avevano già cambiato
destinazione con atto a rogito notaio Improta di Napoli. Vero è che il

notaio Sannino, improvvisamente assai rispettoso e minuziosamente attento agli effetti della pubblicazione nel Registro Imprese, ha buon gioco nel mostrare l'irritualità o l'erroneità della trascrizione del notaio Improta, ma dimentica, che era a conoscenza dell'intenzione dei Catapano di stipulare l'atto poi ricevuto dal notaio Improta (lui stesso lo ammette nella audizione più volte richiamata dicendo che non aveva voluto stipularlo), quindi un minimo di prudenza sarebbe stata consigliabile nell'unica occasione in cui si apprestava a tutelare anche gli interessi del Cauzzi, ma, al di là del sospetto del possibile rogito Improta, non nega il Sannino, di essere perfettamente a conoscenza dell'avvenuta esclusione del socio straniero del Geie, che vedeva così venire a mancare uno dei suoi requisiti essenziali ed a trovarsi conseguentemente nell'impossibilità di assegnare a chicchessia quei beni che per avventura ancora possedesse. Per di più le società oggetto dell'affitto del ramo d'azienda erano state fatte fallire dal gruppo Catapano e, quindi, l'atto del notaio Sannino (ove per avventura avesse potuto dispiegare qualche sia pur minimo effetto) non teneva in alcun conto gli interessi del ceto creditizio delle fallite. È o non è questo un atto contrario alla legge? di nuovo! Per di più con l'aggravante morale di aver dato al povero Cauzzi l'illusione di aver finalmente trovato il bandolo della matassa, quando il notaio (anche a voler ammettere che ignorasse l'atto Improta) ben sapeva che il suo atto era del tutto inefficace per il Cauzzi dal momento che il Geie non esisteva più, che le società erano fallite, e, quindi, anche ammesso che le aziende non avessero altra volta preso il volo, la procedura per il loro

firme e sigilli, sottrazione di atti) continua imperterrito a prestare la propria opera per il gruppo e non solo nel caso del Cauzzi, ma per molte altre aziende del nord-est cadute vittime del disegno ormai chiaramente criminoso del gruppo Catapano, come espressamente riportano le notizie giornalistiche relative agli arresti dei membri del gruppo.

Ove mai l'insieme del comportamento del notaio Sannino non fosse ancora sufficiente a convincere della sua colpevolezza e punibilità (il che va fermamente negato), scendiamo pure sul terreno di sfida scelto dalla difesa, quello della disamina della liceità dei singoli atti.

I[^] e II[^] - costituzione in atto di un soggetto inesistente (Geie non ancora iscritto al Registro Imprese) con carenza di legittimazione dell'Amministratore del Geie alla stipula dell'atto de quo.

Si è già visto come, in data 30 giugno 2009 il notaio costituisca in atti il Geie che affitterà le aziende conferitegli quattro giorni prima; ebbene l'iscrizione dello stesso Geie avverrà solo il 22 settembre 2009 (anche questo lasso temporale di oltre tre mesi è circostanza che colora l'intero comportamento del notaio). In ordine alla disputa in merito all'applicazione dell'art. 28 L.N. ad atti eventualmente inefficaci ma non nulli, questa stessa Commissione, con decisione n. 53 del 22 novembre 2010, ha già avuto modo di affermare che la distinzione fra atto nullo ed atto inefficace (sono le due tesi avanzate dalle rispettive difese) è, ai fini della responsabilità del notaio, irrilevante, sulla scorta di Cass.civ. Sez.III 22/10/1990, n.10256 "il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge di cui all'art.

28 L-N. si riferisce non solo agli atti singolarmente e specificamente vietati, ma a tutti quelli comunque contrari a norma cogente, per ragioni formali e sostanziali" e di Cass. civ. Sez. III in data 1/2/2010 n.2234 che, per l'appunto decideva su C.d'A. Firenze 17/22 aprile 2009, che, a sua volta, aveva confermato la tesi della Coredi affermando che ciò che realmente rileva è "se rientri o meno nella previsione della l.16 febbraio 1913, n. 89, art. 28 la condotta del notaio". Ora non può revocarsi in dubbio che l'intera funzione notarile e l'espressa previsione della Legge e del Regolamento Notarile impongano al notaio il controllo dei soggetti costituiti in atto e la loro rappresentanza e che la violazione, non accidentale, bensì consapevole (è il notaio stesso che ritarda di ben tre mesi l'iscrizione del Geie e del suo amministratore) di quest'obbligo ricade fra quei comportamenti espressamente vietati al notaio da specifiche norme di legge e dall'ordinamento più in generale. Così inquadrata l'impostazione disciplinare all'esame della Commissione sul punto, perde d'interesse la pur dottà disquisizione della difesa del notaio Sannino, tendente a equiparare la fattispecie in esame a quella disciplinata dall'art. 2331 cod. civ., inquadrando gli atti compiuti dagli amministratori in nome di un soggetto non ancora venuto ad esistenza come una fattispecie a formazione progressiva, tuttora *in itinere* e quindi soltanto temporaneamente inefficace. Per usare della descrittiva espressione della citata Cass. 2334/2010, trattasi di "quesito palesemente circolare e, perciò solo, inammissibile" in quanto non è in gioco qui l'efficacia dell'atto verso i terzi, quanto la condotta del notaio, come si ribete.

recupero sarebbe stata assai più complessa. Ma non dimentichiamole date: il 28 luglio dà l'illusione al Cauzzi di aver risolto i suoi problemi ed il giorno seguente (29 luglio) si reca dai Carabinieri e vuota (ma, come abbiamo già sottolineato, solo parzialmente) il sacco. I clienti utilizzavano falsamente la sua firma ed il suo sigillo (tanto che confesserà al Consiglio di aver dato ordine di rinchiudere il sigillo in cassaforte quando quei bei clienti si aggiravano in studio), gli vengono sottratte copie di atti mai stipulati, e così via. Non ostante il Cauzzi gli avesse denunciato la violenza fra la fine di giugno e l'inizio di luglio del 2009, non ostante i falsi di cui era asseritamente vittima gli fossero noti fin dal febbraio 2010, la querela (*rectius* denuncia) viene sporta il 29 luglio 2010, il giorno dopo aver inscenato l'inutile atto in favore del Cauzzi. Atto che tuttavia scatena le ire del gruppo Catapano, evidentemente contrariato dall'improvvisa indocilità del notaio Sannino, così Gammone, in ordine all'atto 28 luglio 2010, presenta a sua volta denuncia alla Procura della Repubblica di Siena nei confronti del Cauzzi e dello stesso notaio Sannino, denuncia che invia al Consiglio il 17 settembre 2010 e che ha dato l'avvio al presente procedimento: in entrambi i casi (denunce Sannino e Gammone) un uso quantomeno disinvolto delle istituzioni preposte all'amministrazione della giustizia, da rasentare quasi il reato di calunnia.

Per meglio inquadrare il complessivo comportamento del notaio Sannino, occorre sottolineare come, non ostante (è sempre egli stesso che lo dichiara ai carabinieri) si fosse accorto fin dai primi del 2010 che i suoi clienti non erano certo delle mammolette (contraffazione di

palesemente e scientemente contraria ai suoi doveri istituzionali.

III^ - la sequenza degli atti stipulati non risulta compatibile

con la natura e la funzione del Geie;

Quanto all'incolpazione del Consiglio di non aver controllato il notaio

l'incompatibilità degli atti posti in essere con la natura del Geie, di

nuovo i pur suggestivi argomenti difensivi non possono essere accol-

ti. Già si è accennato all'ormai consolidata opinione secondo cui il no-

taio non può sottrarsi alla funzione di adeguamento; a ben vedere, la

pur datata espressione del legislatore del 1913, contrarietà all'"ordine

pubblico" ricomprende quel controllo di adeguamento all'ordinamen-

to, per esso ovviamente comprendendosi l'intero corpo di norme, a

partire da quelle costituzionali, il che non solo consente, ma impone

al notaio di controllare con severità che non si pieghino a scopi ab-

normi e comunque non voluti dal legislatore (*maxime* quello comuni-

tario) istituiti per tutt'altro concepiti, meno ancora, come nel caso in

esame, utilizzati, non per realizzare l'autonomia delle parti, bensì per

illecitamente conculcare i diritti di una delle parti; non è certo quella

la missione, la funzione del notaio. Sono gli esempi stessi adottati dal

difensore che dimostrano la fallacia della tesi sostenuta. Secondo il

difensore il notaio, infatti, non dovrebbe valutare se l'operazione so-

cietaria rientri fra quelle previste dall'oggetto sociale, il che è palese-

mente non vero; nessun notaio si sognerebbe di stipulare l'atto di

acquisto di una superpetroliera da parte di una società che avesse

come scopo sociale quello della vendita al minuto di generi di merce-

ria; o ancora nessun obbligo incorrerebbe al notaio di prevenire il te-

statore che la disposizione testamentaria sia soggetta a riduzione e allora vien da chiedersi che mai vada a fare il povero testatore da notaio se questi si disinteressa d'informarlo che, persistendo nelle sue volontà, lungi dal soddisfare i propri eredi rischia di dare l'avvio ad una causa ultradecennale. In realtà il professionista che immagina il difensore del notaio Sannino è un testimone indifferente degli atti che gli vengono richiesti, senza alcuna responsabilità di controllo della liceità o dell'aderenza al risultato voluto dalle parti (ovviamente da tutte le parti e non solo dalla più astuta fra esse).

IV[^] - scioglimento del Geie con assegnazione delle aziende alberghiere senza tener conto delle ragioni del socio escluso e dei creditori delle società fallite e pur in presenza di un'ipotesi di scioglimento ex lege del Geie stesso in quanto di fatto già sciolto da tempo a seguito dell'esclusione del socio estero.

Secondo letterale affermazione della difesa del Consiglio Notarile di Siena e Montepulciano "Il Notaio Sannino (che fino ad allora aveva agito nel chiaro interesse del Sig. Gammone) riceveva (l'atto di scioglimento del Geie) senza tenere conto (i) delle ragioni della società esclusa Telegraph Road Ltd (di cui quest'ultimo era amministratore unico e socio di maggioranza), (ii) delle ragioni dei creditori delle società fallite Immobiliare Italia s.r.l. e Hotel La Contea Marcaria Mantova di Cauzzi Lino & c. s.n.c, (iii) del fatto che proprio a causa della intervenuta esclusione del socio estero il GEIE ormai era sciolto ex lege e, ciò che più rileva, (iv) del fatto che il Vittoria GEIE in data 29.3.2010, con atto ricevuto dal Notaio Improta, aveva ceduto tutti i

rami di azienda delle 5 società in origine facenti capo al Signor Cauzzi alla Società unipersonale Investimenti e Servizi s.r.l. . Anche in questa occasione la difesa dell'incolpato si trincerava dietro l'impossibilità per il notaio di sindacare liceltà ed effetti verso terzi dei propri atti, salvo poi ad affermare, testualmente: l'atto "pertanto, quantunque qualificabile, secondo una certa prospettiva, quale superfluo, sicuramente non è in contrasto con alcuna norma di legge, che in effetti il Consiglio precedente neppure indicā". Il Consiglio, in tutta evidenza, non ha mai ritenuto che con la stipula dell'atto 28 luglio 2010 il notaio avesse violato una specifica norma di legge, bensì che avesse tradito profondamente i doveri impostigli dalla propria funzione, (a) per non aver esercitato la funzione del controllo di meritevolezza o comunque di adeguamento; (b) per aver dato l'illusione al richiedente la stipula di risolvere i suoi gravi ed annosi problemi (fra l'altro causati dal notaio stesso), quando il Sannino era perfettamente a conoscenza della superfluità dell'atto. Una volta ammessa la consapevole superfluità dell'atto diviene inutile la disputa attorno alla conoscenza dell'atto Improta con cui si era già disposto delle aziende, ovvero della sua conoscibilità, dal momento che, presenti o non presenti che fossero le aziende nel patrimonio del Geie, il notaio era comunque ben consapevole della inutilità dell'atto che stipulava nell'apparente interesse del Cauzzi. Così come sarebbe stato ben consapevole del danno che il suo atto (ove mai avesse potuto dispiegare qualche efficacia) avrebbe cagionato, vuoi al socio di maggioranza, vuoi ai creditori fallimentari, indipendentemente dalla limitazione di responsabi-

lità ex. Art. 24 Reg. CEE 2137/85, invocata dalla difesa.

V^ - omissione o ritardate denunce di fatti penalmente
vanti.

Mentre l'addebito del Consiglio è assolutamente chiaro ed evidente
Cauzzi pochi giorni dopo la stipula dell'atto ebbe a rivelare al no-
rogante la commissione di reati di violenza nei suoi confronti; il no-
io non ostante l'obbligo derivantegli dall'art. 331 c.p.p. e dall'ar-
t. 361, comma 1, c.p., non ha mai inoltrato alcun rapporto o denunzia
all'autorità giudiziaria; ancora, non ostante avesse avuto notizia
dei reati compiuti a suo danno (non in qualità di privato cittadino, ma nel
pieno della sua funzione di pubblico ufficiale) quali falsificazioni di
firma e del sigillo di Stato, inspiegabilmente ritarda la denuncia di diversi
mesi, rinviandola addirittura all'indomani del "superfluo" atto di
conciliazione delle ire del Cauzzi nei suoi confronti. Anche qui la difesa
dell'incolpato mostra una candida meraviglia nell'apprendere l'incol-
pazione del Consiglio sostenendo che nessun obbligo avrebbe avuto
il notaio di denunciare la violenza del Cauzzi, in quanto alla denuncia
avrebbe provveduto lo stesso Cauzzi. Ebbene non vi è chi non veda
che il pubblico ufficiale non possa fidarsi di quanto gli riferisca altri in
merito all'informazione inoltrata all'Autorità Giudiziaria dal momento
che l'obbligo di denuncia viene meno soltanto ove consti (non certo
de relato) che l'A.G. è già in possesso di tutti gli elementi costitutivi
dell'eventuale reato; in questo caso all'A.G. è stato sottratto un ele-
mento di non secondaria importanza nella conoscenza dei fatti penal-
mente rilevanti: la conoscenza - nei giorni immediatamente seguenti

- da parte del notaio rogante della supposta violenza nei confronti della parte. Di certo non occorre ritornare sulla circostanza che la denuncia non fu fatta nell'immediatezza della conoscenza dei fatti (secondo quanto afferma nella stessa denuncia il notaio Sannino, esattamente 8 marzo 2010), bensì a distanza di quasi cinque mesi e, guarda caso, soltanto il giorno successivo a quello in cui il notaio Sannino con il "superfluo" atto nell'apparente interesse del Cauzzi aveva tentato di dimostrare la propria disponibilità a rimediare ai passati "errori". Eppure queste (le sottrazioni e le falsificazioni) erano circostanze sicuramente ignote all'A.G. e note solo ed esclusivamente agli autori ed alla vittima, per cui non poteva il notaio trincerarsi dietro la già avvenuta conoscenza dell'autorità inquirente.

VI - Consegna alle parti di certificazioni relative ad atti mai stipulati e/o omessa custodia di documenti e del sigillo notarile.

Sul punto si è già data ampia giustificazione dell'illiceità del comportamento del notaio Sannino il quale non può che aver commesso un falso redigendo certificato e copia autentica di un atto mai stipulato, ovvero sopprimendo un atto di cui aveva già rilasciato certificato e copia autentica. La ricostruzione effettuata dalla difesa del notaio sull'impossibilità per lo stesso di determinare con certezza la falsificazione dei suoi atto ovvero la loro sottrazione, dimentica completamente che non vi è bisogno di prova alcuna sui fatti contestati dal Consiglio, perché attestati dalla regina delle prove, la confessione. È infatti il notaio Sannino che in due occasioni (audizione al Consiglio Notarile e denuncia ai Carabinieri di Poggibonsi) conferma l'esistenza

o ta, document (mai neppure ipotizzati come falsi) senza essere in grado di dare spiegazioni, quanto meno plausibili, sull'esistenza di tali documenti a mani del gruppo Catapano. Se il notaio mai ne ha denunciato la falsificazione essi debbono ritenersi provenienti dal suo autore e, come tali, illeciti, se non addirittura falsi.

VII^ - Inspiegabile prosecuzione dei rapporti professionali con soggetti che il notaio Sannino aveva già individuato essere gli autori dei lamentati furti di documenti e di uso fraudolento del sigillo. Anche su questo punto, come abbiamo già visto, il Consiglio Notarile ha prodotto le cronache giornalistiche da cui è agevole concludere che fin dopo la denuncia (finalmente) presentata dal notaio Sannino, egli continuava a prestare la propria opera in favore del gruppo Catapano ed in favore (o in danno?) di altre aziende del nord est, estranee a questo procedimento. Viceversa la difesa del notaio Sannino si trincerava dietro l'estrema difficoltà di dipanare la matassa ingarbugliata degli intrighi del gruppo Catapano, ancora non chiariti neppure dalle approfondite indagini penali, dimenticando, tuttavia, che se per l'autorità inquirente poteva essere difficile comprendere cosa succedesse, molto meno lo era per il notaio Sannino, il quale non è meramente recettore di atti da altri predisposti, ma ha dovuto investigare le volontà delle parti, ha intrattenuto, insomma, insieme a loro tutta l'attività preparatoria che è normale per atti di quella complessità. Ma dimentica, soprattutto, che è lo stesso notaio Sannino a rivelarci che, appena qualcuno del gruppo Catapano si appalesava in studio, egli correva a far riporre il sigillo in cassaforte. Per quanto possano esse-

re allettanti guadagni che il gruppo garantiva a notaio Sannino (come già ricordato è lui che lo ammette candidamente) riesce assai difficile intendere come si possa mantenere quel rapporto di reciproca fiducia necessaria fra professionista e cliente, con qualcuno che si aspetta di sottrarre ed utilizzare illecitamente il proprio sigillo.

Vi è, poi, un'eccezione generale mossa dalla difesa, secondo cui l'atto di incolpazione del Consiglio sarebbe talmente generico da non consentire minimamente al notaio di dispiegare le proprie difese. L'obiezione non tiene conto del fatto che il notaio Sannino era stato sentito con dovizia di particolari dal Consiglio, avendo quindi minuziosa conoscenza dei fatti ed atti cui il Consiglio si riferiva, ma soprattutto, si contraddice clamorosamente, quando, dopo aver lungamente spiegato di non potersi difendere per l'imprecisione e l'indeterminatezza degli addebiti, individua con impeccabile precisione le circostanze che il Consiglio pone a base delle sue incolpazioni senza mai equivocarne od ometterne alcuna.

Quanto alla congruità della pena richiesta dal Consiglio procedente, essa appare proporzionata a ciascuna delle accertate responsabilità disciplinari, ma soprattutto, al complesso di esse, ai danni causati ad una delle parti, all'eco che la vicenda ha suscitato nel grande pubblico. Soccorre in proposito Cassazione civile 20199/2010 che ha ritenuto quale motivo di rilevanza assegnata all'illecito commesso, l'eco che lo stesso ha avuto all'interno della comunità.

Posto che non può configurarsi come serio e reale tentativo di eliminare le conseguenze dannose del suo illecito il verbale 28 luglio

2010, per le ragioni diffusamente già esposte, non pare applicabile
commutazione della pena della sospensione in pena pecuniaria, di
all'art. 144 L.N.. Né possono considerarsi esistenti le altre circostanze
attenuanti richiamate dallo stesso articolo, ch  anzi, a ben veder
vuoi in ragione dello scalpore suscitato che ha enormemente dilatata
quella compromissione della dignit , del decoro e del prestigio dell
classe notarile, indicato dall'art. 147 L.N., vuoi in ragione dell'ingiust
danno causato, vuoi in considerazione della gravit  dei singoli illeciti
costituenti, nell'insieme, il comportamento illecito per cui si procede,
apparirebbero pi  appropriate, ove il legislatore le avesse previste,
circostanze aggravanti. In ultima analisi, ben ha specificato la citata
Cassazione civile 20199/2010 quando ha affermato che non esiste
alcun automatismo nel riconoscimento di circostanze attenuanti, co-
siddette, in diritto penale "innominate", in particolare affermando,
anche sulla scorta di Cass. pen., Sez. IV, 26/06/2007, n. 35671 e
Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 5821: "Vale anche in que-
sta sede, quanto ritenuto da questa Corte in sede penale, per cui il
riconoscimento/diniego delle circostanze attenuanti generiche   ri-
messo al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio
deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura suf-
ficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pe-
na concreta alla gravit  effettiva del reato e alla personalit  del reo. E
ci  vale anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo tra-
scurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non   tenuto a u-
n'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli.